

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2000

Determinazione per il triennio 1999-2001 del contributo di solidarietà di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concernente l'obbligo delle gestioni di previdenza sostitute, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad eccezione dello Stato, di versare all'assicurazione anzidetta un contributo di solidarietà la cui misura deve essere determinata, per un periodo triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1998, con il quale sono state fissate le quote per il triennio 1996/1998; Ritenuta la necessità di determinare per gli anni 1999, 2000 e 2001 la misura del contributo sopra richiamato; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Per gli anni 1999, 2000 e 2001 il contributo di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato, in relazione al rapporto tra lavoratori iscritti attivi e pensionati risultante per ciascuna gestione dalla media dei valori mensili nell'anno di competenza, secondo le conseguenti misure:

0,50 per cento per un rapporto inferiore a 3 unità attive per ogni pensionato;
0,75 per cento per un rapporto pari o superiore a 3 ma inferiore a 5 unità attive per ogni pensionato;
1,00 per cento per un rapporto pari o superiore a 5 ma inferiore a 7 unità attive per ogni pensionato;
1,50 per cento per un rapporto pari o superiore a 7 ma inferiore a 10 unità attive per ogni pensionato;
2,00 per cento per un rapporto pari o superiore a 10 unità attive per ogni pensionato.

2. Le misure percentuali di cui al comma 1 sono ridotte del 50 per cento per le gestioni per le quali nell'esercizio relativo all'anno di competenza si verificano disavanzi economici.
3. Il contributo è corrisposto sulla base di dati previsionali, con l'obbligo di provvedere ai definitivi conguagli entro il secondo trimestre dell'anno successivo a quello di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri AMATO

Il Ministro dl lavoro e della previdenza Sociale SALVI

p. il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica SOLAROLI

Il Ministro per la funzione pubblica BASSANINI